
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2014, n. 812

Legge Regionale n. 26/2013, art. 25 “Norme in materia di controlli”. Linee di indirizzo per le società controllate e le società in house della Regione Puglia.

Il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Vendola, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli e dal Direttore dell’Area Finanza e Controlli riferisce quanto segue:

A seguito dell’attività di ricognizione effettuata dal Servizio Controlli, ai sensi dell’art. Art. 3 - commi 27, 28 e 29 - della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, con l’obiettivo di disporre di un quadro definito e completo delle partecipazioni regionali, risulta confermato che la Regione detiene il controllo delle seguenti Società:

1. InnovaPuglia s.p.a., Società *in house*;
2. PugliaSviluppo s.p.a., Società *in house*;
3. Puglia Valore immobiliare s.r.l., Società di cartolarizzazione, a totale partecipazione regionale;
4. Acquedotto Pugliese s.p.a., a totale partecipazione regionale;
5. Aeroporti di Puglia s.p.a., partecipata al 99,41% dalla Regione Puglia;

6. Terme di Santa Cesarea s.p.a., partecipata al 50,49% dalla Regione Puglia.

La Regione, in virtù delle norme civilistiche e di quelle specificamente destinate alle Società a partecipazione pubblica, esercita attività di *governance*, vigilanza e controllo che, in maniera più penetrante, secondo le modalità tipiche del “controllo analogo”, nei confronti delle Società *in house*.

In considerazione della circostanza che vede diversi Servizi regionali impegnati nelle funzioni di controllo “*ratione materiae*”, in relazione alle specifiche attività svolte dalle Società, e tenuto conto delle competenze di monitoraggio e controllo di natura “trasversale” facenti capo al Servizio Controlli, al Servizio Personale e Organizzazione ed all’Avvocatura Regionale, si rende necessaria la formulazione di indirizzi atti a garantire una maggiore omogeneità regolamentare, basata anche su un più intenso ed organico raccordo operativo, al fine di garantire la migliore applicazione delle disposizioni di cui alla recente Legge regionale n. 26 dell’8 agosto 2013, che, all’art. 25, ha disposto che la Giunta regionale per le finalità di coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate:

- a) *esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative;*
- b) *stabilisce i criteri per la definizione delle “operazioni rilevanti” ai fini delle comunicazioni di cui alla lettera a) del comma 4, stabilendo anche tempi e modalità delle stesse;*
- c) *effettua il monitoraggio sui procedimenti deliberativi di maggior rilievo che interessano:*
 - 1) *gli organi statutari amministrativi e di controllo;*
 - 2) *la gestione del sistema di deleghe e procure;*
- d) *definisce i requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di amministrazione, direzione e controllo;*
- e) *stabilisce il limite della remunerazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo;*
- f) *approva i bilanci previsionali entro trenta giorni dalla data della comunicazione da parte del servizio regionale competente;*
- g) *adotta sistemi di coordinamento dei processi di budgeting ed effettua il monitoraggio almeno semestrale della situazione finanziaria ed economica.*

Per le ulteriori attività di controllo sulle società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, la Regione Puglia:

- a) *effettua il monitoraggio delle attività connesse alla vigilanza dei modelli di gestione, organizzazione e controllo adottati dalle società controllate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*
- b) *verifica la conformità dell'operatività delle società controllate con la normativa di riferimento*”.

Le attività previste dalla sopra riportata norma regionale sono esercitate per il tramite del competente Servizio regionale, che nello specifico deve provvedere a:

- a) *ricevere l'informativa sulle operazioni rilevanti di cui al comma 2, lettera b), ivi inclusi la gestione del sistema di deleghe e procure e i contenziosi di particolare rilievo;*
- b) *ricevere l'eventuale informativa fornita dagli organi di controllo interni ed esterni in merito a rilievi di particolare criticità connessi all'esercizio delle attività di controllo;*
- c) *vigilare sulle attività di verifica in materia di requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di amministrazione, direzione e controllo;*
- d) *vigilare sul rispetto dei limiti in materia di remunerazioni degli organi di amministrazione, direzione e controllo;*
- e) *ricevere e valutare i piani industriali triennali e i bilanci previsionali annuali (economico, patrimoniale e finanziario) entro il 31 ottobre di ciascun anno e, comunque, entro il tempo utile per l'approvazione del bilancio regionale;*
- f) *referire alla Giunta regionale, con cadenza almeno semestrale e, comunque, ogni volta che le circostanze lo richiedano, in ordine alle operazioni ed alle informative di cui al presente comma.*”

Con tale norma, l'Assemblea legislativa regionale ha inteso dare concreta e piena applicazione alle vigenti disposizioni nazionali che, progressivamente, hanno introdotto forme sempre più intense di controllo in capo al socio Amministrazione pubblica.

In siffatto contesto, in attuazione del quadro normativo nazionale e regionale e dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia, appare pertanto opportuno e necessario raccogliere in un corpus unitario le linee di indirizzo e le forme di con-

trollo rivolti alle Società controllate e quelle destinate alle Società *in house*, dettando una disciplina uniforme e integrata delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo esercitate su tali Società dall'amministrazione regionale.

A tal fine, il Servizio Controlli ha provveduto ad elaborare apposito documento “Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società *in house*”, che, allegato sub A) costituisce parte integrante della presente deliberazione, ripartendo altresì la competenza *ratione materiae* tra le diverse Direzioni di Area come individuate nell'allegato B), anch'esso parte integrante del presente atto, riservandosi di predisporre successivamente analogo atto di indirizzo con riferimento a agenzie, aziende sanitarie, autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica dei quali la Regione detiene il controllo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e g) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente propo-

nente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- approvare le "Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società *in house*" di cui all'allegato A) costituente parte integrante della presente deliberazione; di approvare altresì l'allegato sub B), Direzioni di Area Competenti Ratione materiae;
- stabilire che le Linee di indirizzo quivi approvate sostituiscono precedenti diverse modalità di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia nei confronti delle società controllate e delle società *in house*, fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo previste dalla legge ovvero nel-

l'ambito dell'attuazione delle misure e degli interventi finanziati con i fondi strutturali europei e nazionali;

- notificare, a cura del Servizio Controlli il presente atto, per la conseguente attuazione, alle Società individuate nell'allegato B), ai Direttori di Area competenti per materia di cui allo stesso allegato B), al Direttore dell'Area Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, al Responsabile regionale per la Trasparenza, al Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione, al Coordinatore dell'Avvocatura regionale e al Servizio Affari generali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

**Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013 per
l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e
controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e
delle società in house.**

Art. 1 Campo di applicazione

1. Nel rispetto dei principi di cui allo Statuto regionale, in particolare dell'art. 44, comma 4, lett. d) dello Statuto, la Regione Puglia esercita la vigilanza sulle Società controllate e sulle Società in house.
2. In attuazione dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013 le presenti linee dettano gli indirizzi per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia sulle società controllate e sulle Società in house, affinché nel rispetto della normativa europea e nazionale di settore, perseguano i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, nonché, per le società *in house*, di pareggio di bilancio.
3. La Regione Puglia conferma l'esercizio dei "suoi" diritti di socio ai principi di cui alle presenti disposizioni anche nelle società nelle quali la partecipazione non consente il controllo.

Art. 2 Definizioni

1. Ferma restando la competenza del legislatore nazionale, a meri fini di chiarezza normativa si forniscono le seguenti definizioni per la delimitazione del campo di applicazione delle presenti disposizioni.
2. Sono società controllate quelle nelle quali la Regione detenga in toto o in misura maggioritaria il capitale sociale e nelle quali eserciti un potere di controllo nei confronti dell'organo assembleare della società, secondo la nozione stabilita dall'art. 2359, del Codice Civile.
3. Sono Società in house quelle nelle quali la Regione esercita il controllo analogo, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e nelle quali la Regione detiene la totalità del capitale sociale ovvero una quota nelle ipotesi di Società in house a partecipazione pubblica plurisoggettiva.
4. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo la Regione:
 - a) svolge funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le eventuali direttive generali per raggiungerli;
 - b) esercita attività di controllo forte, con poteri di ispezione e verifica, che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e

supervisione delle attività finanziarie e di gestione, anche ordinaria.

5. Sono Società partecipate quelle nelle quali la Regione detiene una quota di partecipazione non maggioritaria e che comunque non garantisce il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 2 Sistema di Governance

1. La governance delle Società in house e controllate viene esercitata nel rispetto del riparto di competenze tra Giunta regionale e struttura amministrativa.
2. L'esercizio delle attività amministrative è assegnato alle Direzioni di Area competenti *ratione materiae* come da allegato A, le quali operano, laddove necessario, in raccordo, con il Servizio Controlli e con l'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione per le funzioni di rispettiva competenza.
3. Per l'esercizio della governance i soggetti di cui al comma 2 possono, altresì, avvalersi del supporto tecnico dell'Avvocatura Regionale ai sensi dell'art. 1, co. 3 della L.R. 26 giugno 2006 n. 18, del Responsabile regionale della trasparenza e del Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione
4. La governance delle Società controllate e delle Società in house si conforma ai seguenti principi:
 - a) contenimento dei costi interni e miglioramento della efficienza;
 - b) attuazione di procedure di verifica e revisione della spesa per il miglioramento dei risultati di gestione;
 - c) perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche attraverso iniziative idonee allo scopo in un'ottica di armonizzazione e consolidamento con l'Amministrazione regionale;
 - d) per le sole Società in house, svolgimento in via esclusiva di attività strumentali alle finalità dell'Ente Regione o comunque previste dalla normativa vigente per dette tipologie di società (es. centrali di committenza).
5. Gli organi di amministrazione e di direzione delle Società in house e delle Società controllate uniformano la propria attività ai principi di

cui al comma 4.

6. Nell'ipotesi di società in house a partecipazione pubblica plurisoggettiva, la governance al fine del controllo analogo è esercitata dalla Regione Puglia previa intesa con gli altri soci. Le intese si conformano, compatibilmente con l'assetto societario, alle disposizioni di cui alle presenti linee di indirizzo.

Articolo 3

Operazioni rilevanti

1. Fermi restando i poteri esercitati come socio dalla Regione in base al codice civile, alle leggi speciali e ai singoli statuti societari, la Regione esercita specifici poteri secondo le modalità di cui ai commi successivi sulle operazioni rilevanti di cui art. 25, comma 2 lett. b) della L.r. n. 26/2013.
2. Sono da ritenersi rilevanti le operazioni che determinano un impatto significativo sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società.
3. Rispondono al criterio di cui al comma 2 e sono operazioni rilevanti i seguenti atti:
 - a) il bilancio di esercizio;
 - b) il piano industriale triennale;
 - c) l'affidamento del servizio di tesoreria;
 - d) l'alienazione o dismissioni di immobili
 - e) i contratti collettivi aziendali
 - f) le operazioni che comportino una spesa superiore al 25% del patrimonio netto della società
 - g) i contratti o convenzioni di finanziamento con istituti di credito di importo superiore al 30% del patrimonio netto della società
4. Per le Società in house la Giunta regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla Direzione di Area competente *ratione materiae* come da allegato A, in raccordo , laddove necessario, con il Servizio Controlli e con l'Area Organizzazione e

riforma dell'Amministrazione per le funzioni di rispettiva competenza. A tal fine la Società provvede alla trasmissione degli atti alla Direzione di Area competente, la quale provvede entro i successivi 10 giorni.

5. Entro 5 giorni dalla adozione degli atti di cui al comma 3, le Società in house provvedono a trasmettere una informativa al Servizio controlli e alla Direzione di Area competente.

6. Le Società in house sono tenute alla comunicazione del documento di budget annuale alla Direzione di area competente in base all'allegato B), che provvede ad approvarlo entro 10 dalla ricezione.

6. Per le Società controllate la Giunta regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla Direzione di Area competente *ratione materiae* come da allegato A, in raccordo, laddove necessario, con il Servizio Controlli e con l'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione per le funzioni di rispettiva competenza. A tal fine la Società provvede alla trasmissione degli atti alla Direzione di Area competente, la quale provvede entro i successivi 10 giorni.

7. Entro 5 giorni dalla adozione degli atti di cui al comma 3, le Società controllate provvedono a trasmettere una informativa al Servizio controlli e alla Direzione di Area competente.

8. L'adozione di atti costituenti operazioni rilevanti in mancanza di preventiva approvazione da parte della Giunta, costituisce giusta causa per la revoca del mandato dell'organo di amministrazione, fatte salve eventuali azioni di responsabilità.

Art. 4 Armonizzazione di sistemi contabili

1. In aderenza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118/2011 ed al fine di adottare metodologie e sistemi informativi omogenei per assicurare il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici in linea con le direttive dell'Unione Europea, le Società in house e le Società controllate procedono ai necessari adeguamenti a seguito di specifiche indicazioni operative fornite dalla Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio Controlli al termine della sperimentazione in corso nell'ambito del progetto "Corolla".

Art. 5 Amministratori e Sindaci

1. L'amministrazione delle Società controllate e di quelle in house è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di

Amministrazione composto da tre membri. I Collegi Sindacali sono formati composti da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

2. Le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle Società controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale. Le persone designate negli organi di amministrazione e di controllo sono individuate fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società.
3. Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, si procederà, a seconda dei casi, ai sensi dei comma 4 e 5 dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012. I compensi, per quanto attiene i dipendenti dell'amministrazione regionale, saranno riversati alla stessa amministrazione e riassegnati, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.
4. In applicazione del co. 32 bis dell' art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 non può essere nominato amministratore di Società controllata o in house chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.
5. Le nomine negli organi di amministrazione e di controllo vanno effettuate, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla Legge n. 120/2011 nel rispetto del principio di parità di genere.

Art. 6 Compensi di Amministratori e Sindaci

1. In coerenza con gli obblighi di contenimento e revisione della spesa pubblica, nonché in relazione alle modalità di quantificazione dei compensi degli amministratori delle società improntati su criteri oggettivi, misurabili e correlati al merito, la Giunta Regionale all'atto della designazione determina l'ammontare del compenso complessivo, ivi compresa la indennità variabile, dell'organo di amministrazione. Il compenso non può essere comunque superiore al trattamento economico complessivo, ivi compresa la quota di indennità variabile, riconosciuto alle strutture di vertice amministrativo della Regione.

2. Fermo restando l'ammontare del compenso complessivo determinato con le modalità di cui al punto precedente, in caso di nomina di organo di amministrazione collegiale ai sensi dei comma 4 e 5 dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, il compenso di cui al comma 1 è ripartito – proporzionalmente ed in ragione delle competenze attribuite all'Amministratore Delegato - fra i componenti dell'organo medesimo, tenendo conto delle responsabilità e del ruolo attribuito.
3. Ai sensi della normativa vigente il compenso determinato in base ai commi 1 e 2 è sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
4. L'attribuzione dell'indennità variabile è correlata al raggiungimento degli obiettivi gestionali. La stessa non può in alcun modo essere corrisposta in caso di risultati negativi di bilancio, ove non si rilevi un sostanziale miglioramento della situazione reddituale.
5. I compensi annui, lordi ed omnicomprensivi del Presidente e dei componenti degli organi di controllo sono determinati avendo a riferimento i parametri fissati con Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195), Capo III art. 29 ed allegata Tabella C, Riquadro 11 e tengono comunque conto della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L. R. n°1 del 4 gennaio 2011.

Art. 7 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, ove tale figura sia prevista, va individuato con procedure selettive fra persone che possiedano adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società. Di norma tale figura è individuata con selezione interna.
2. La retribuzione del Direttore Generale non può essere superiore al trattamento economico complessivo, ivi compresa la quota di indennità variabile, riconosciuto alle strutture di vertice amministrativo della Regione.

Art. 8 Linee guida per l'adozione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001

1. Le Società in house e le Società controllate conformano il proprio modello di organizzazione di cui al D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 e s.m.i. alle linee guida regionali, prevedendo in particolare:

- un codice etico in cui sono rappresentati i principi generali di trasparenza, correttezza e lealtà ai quali si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari e dell'attività;
- un sistema di controllo interno volto a monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa e di affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, nonché il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- le linee di condotta al fine di introdurre regole specifiche per evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di illeciti, nonché a salvaguardia del patrimonio sociale;
- schemi di controllo interno elaborati per tutti i processi operativi ad alto e medio rischio e per i processi strumentali; tali schemi si sostanziano in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, i possibili illeciti che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire tali rischi, nonché appositi flussi informativi verso la struttura regionale competente al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione;
- un Organismo di Vigilanza.

2. I componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001 devono essere individuati con procedure che garantiscano la trasparenza; il compenso annuo lordo per l'intero Organismo di Vigilanza, onnicomprensivo di rimborso spese e oneri, agli stessi riconosciuto non potrà in alcun caso essere superiore al 25% della retribuzione del Direttore Generale così come fissata dal comma 2 dell'art. 5.

Art. 9 Appalti

1. Le società controllate e le società in house sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui di cui D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 10 Trasparenza e Anticorruzione

1. Le Società controllate e le Società in house attuano gli adempimenti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione") in materia di trasparenza e anticorruzione, raccordandosi

con il Responsabile regionale della trasparenza e con il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione.

2. Le Società di cui al comma 1 trasmettono, prima della adozione da parte dei competenti organi statutari, ai Responsabili regionali in materia il Piano della trasparenza e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti. I Responsabili regionali possono proporre modifiche o integrazioni nei 15 giorni successivi alla trasmissione.

3. Le Società di cui al comma 1 trasmettono ai Responsabili regionali in materia la comunicazione sugli adempimenti posti essere in attuazione dei Piani.

4. Lo scambio di informazioni ed il coordinamento di buone pratiche, misure di prevenzione e programmi di formazione viene assicurato dal Network Istituzionale dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione, di cui all'Elaborato II, paragrafo 4, del PTPC approvato con DGR n. 66 de 4 febbraio 2014.

Art. 11 Disposizioni relative al personale. Rinvio

1. In attuazione delle politiche di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale stabilite dalla normativa nazionale, per la disciplina del personale delle Società in house e delle Società controllate si rinvia alle "Direttive in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica per le agenzie, gli enti strumentali, le società a partecipazione regionale, totalitaria o di controllo".

Art. 12 Monitoraggio e controllo

1. Al fine di assicurare la vigilanza sull'andamento delle Società in house e sulle Società controllate, queste trasmettono al Servizio Controlli della Regione:

- a) le informative e la comunicazione di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 3;
- b) eventuali informative da parte degli organi di controllo interni ed esterni in merito a rilievi di particolare criticità connesse all'esercizio delle attività di controllo;
- c) l'informativa sulla gestione del sistema di deleghe e procure;

d) l'informativa sui contenziosi di particolare rilievo.

2. Il Servizio controlli della Regione:

a) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di amministrazione, direzione e controllo;

b) verifica il rispetto delle disposizioni sui limiti in materia di remunerazioni degli organi di amministrazione, direzione e controllo;

c) monitora e verifica il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, nonché la conformità dell'operatività delle Società controllate con la normativa di riferimento;

d) effettua il monitoraggio sui procedimenti deliberativi di maggior rilievo che interessano:

- gli organi statutari amministrativi e di controllo

- la gestione del sistema di deleghe e procure

e) effettua il monitoraggio, di regola semestrale, della situazione economica e finanziaria delle Società.

3. Le società in house, al fine dell'esercizio del controllo analogo da parte della Regione, trasmettono al Servizio Affari Generali copia degli atti relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture (procedure di selezione, contratti, eventuali proroghe, modifiche o integrazioni, contratti di leasing, finanziamenti) di valore superiore a euro 100.000,00. Il Servizio Affari Generali segnala eventuali irregolarità al Servizio controlli.

4. Fermi restando i diritti del socio, per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio e controllo sulle Società in house, il Servizio controlli può acquisire i verbali degli organi di amministrazione e le verbalizzazioni delle riunioni del Collegio sindacale. Può altresì richiedere specifiche relazioni, disporre verifiche ed ispezioni ed acquisire documentazione.

5. In caso di motivata necessità, i poteri di cui al comma 4 possono essere esercitati dal Servizio controlli anche sulle Società controllate.

6. In attuazione del co. 6 dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013, gli organismi di revisione e certificazione contabile, operanti nella vigilanza sulle Società controllate e sulle Società in house, trasmettono al Servizio Controlli, nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di adozione, i propri verbali, pareri e conclusioni, comunque denominati, che contengano rilievi sulla gestione contabile o formulino osservazioni sulla regolarità dell'attività con

riferimento a norme di legge e principi di buona amministrazione, affinché il Servizio controlli curi l'istruttoria amministrativa per la Giunta regionale.

7. Il Servizio controlli riferisce alla Giunta regionale, con cadenza almeno semestrale e, comunque, ogni volta che le circostanze lo richiedano, in ordine alle attività di monitoraggio e controllo di cui ai precedenti commi.

8. Il mancato adempimento degli obblighi di trasmissione documentale di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 o la trasmissione di documentazione non veritiera e/o incompleta da parte delle società costituisce giusta causa per la revoca del mandato dell'organo di amministrazione, fatte salve eventuali azioni di responsabilità.

Art. 13 Adempimenti: premi e sanzioni

1. Il corretto adempimento delle presenti Linee di indirizzo costituisce elemento di valutazione ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi per l'attribuzione dell'indennità di risultato da parte dei competenti organismi, ferme restando le specifiche ipotesi di revoca del mandato espressamente previste.

2. I Collegi Sindacali sono tenuti a vigilare sull'osservanza di quanto previsto dal presente atto di indirizzo ed a procedere in caso di inadempimento, alle segnalazioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 26/2013 al competente Servizio Controlli, oltre che a quanto previsto dalle norme civilistiche in materia.

Allegato B

InnovaPuglia s.p.a.	Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione
PugliaSviluppo s.p.a.	Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione
Acquedotto pugliese s.p.a.	Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
Aeroporti di Puglia s.p.a.	Area Politiche per la mobilità e qualità urbana
Puglia Valore immobiliare Società di cartolarizzazione s.r.l.	Area Finanza e controlli
Terme di Santa Cesarea s.p.a.	Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione